



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 917/2026 /IV

**COMMISSIONE DI CONCORSO PER ESAMI A N. 180 POSTI DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL
01.07.2026 – GURI - IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 51 DEL 07.07.2026 -
INTERPELLO PER LA NOMINA DEI MAGISTRATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

Il Consiglio, nella seduta del 21.07.2026, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio Corsini;

Visto il bando di concorso per esami a n. 180 posti di magistrato tributario, indetto con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Tributaria del 01/07/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale concorsi ed esami n. 51 del 07.07.2026;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 31.08.2022, n. 130 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di giustizia e processi tributari;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 10 ter, della legge 31.08.2022 n. 130, che prevede *“La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”*;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande di concorso scadono entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale, concorsi ed esami;

Rilevata, quindi la necessità di nominare i componenti della commissione di concorso come previsto dall'art. 4-quater, co. 2, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge n. 50 del 20 aprile 2026, composta *“dal presidente di una corte di giustizia*

tributaria di secondo grado, o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;

Richiamato l'art. 5, comma 1, del bando, in cui è specificato che i professori sono nominati su proposta del Consiglio Universitario Nazionale;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 4-quater, co. 2, del D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile;

Rilevato dal successivo comma 3, del richiamato art. 4-quater, che nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti;

Rilevato dal successivo comma 5 del suddetto art. 4-quater che il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina;

Considerato che al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, e che l'esonero ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati;

Considerato che con il medesimo decreto ministeriale possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento;

Rilevato che, con separate delibere contestualmente adottate, si dà avvio alla procedura finalizzata alla nomina dei componenti della commissione del concorso in epigrafe;

Considerata la necessità di acquisire la disponibilità dei magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari, in possesso dei previsti requisiti di legge, ad essere nominati componenti della Commissione di concorso per magistrato tributario, indetto con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Tributaria del 01.07.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale concorsi ed esami n. 51 del 07.07.2026;

Rilevato che, ai fini della selezione dei componenti della predetta commissione, appare opportuno recepire le cause ostative di seguito specificamente indicate, deliberate dagli organi di autogoverno

degli ordinamenti giurisdizionali di appartenenza del candidato aspirante;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i modelli di dichiarazione di cui agli allegati n. 1 e n. 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare i modelli di dichiarazione di cui agli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di invitare i magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari, **in servizio**, con almeno quindici anni di anzianità, oppure **a riposo** da non più di due anni alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, che all'atto della cessazione dal servizio erano in possesso dei requisiti per la nomina, a manifestare la propria disponibilità ad essere nominati componenti della commissione di concorso indicato in epigrafe;
- le dichiarazioni di disponibilità, firmate digitalmente in formato PADES, oppure con firma autografa unitamente a copia di un valido documento di identità e degli ulteriori documenti previsti dal presente interpello, dovranno essere spedite tramite PEC del candidato al seguente indirizzo PEC: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it . **NELL'OGGETTO DELLA PEC è necessario indicare quanto segue: NOME, COGNOME, INTERPELLO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI MAGISTRATI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER MAGISTRATI TRIBUTARI;**
- le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate **entro e non oltre il giorno 8 settembre 2026**. Le dichiarazioni inviate oltre tale termine, ovvero presentate in modalità difforme rispetto a quanto disciplinato con il presente atto, saranno considerate inammissibili. Farà fede la data di avvenuta consegna della PEC;
- gli aspiranti redigeranno la dichiarazione di disponibilità in cui dovranno indicare quanto segue:
 - a. le generalità;
 - b. l'incarico attuale nell'ordinamento giurisdizionale di appartenenza, con specificazione del settore di competenza, ovvero se si tratta di magistrati in quiescenza da non più di due anni alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, l'incarico da ultimo svolto con la specifica della data di cessazione dal servizio;
 - c. l'appartenenza alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di I/II grado;

- d. il possesso dei requisiti di legge previsti;
- e. l'assenza delle cause di esclusione;
- f. il consenso all'esonero totale dalle funzioni giudiziarie nell'ordinamento giurisdizionale di appartenenza, laddove il magistrato sia in servizio.

- **Saranno dunque esclusi** in caso di manifestazione di disponibilità i magistrati che:

- a) sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo;
- b) hanno pendenti nei loro confronti procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sia stata emessa misura cautelare personale o reale, ovvero nei confronti dei quali sia stata esercitata l'azione penale;
- c) hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ordinamento giurisdizionale tributario e/o in quello ordinario, amministrativo, militare, contabile, di appartenenza;
- d) sono stati destinatari di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, nell'ordinamento giurisdizionale tributario e/o in quello ordinario, amministrativo, militare, contabile, di appartenenza;
- e) nei dieci anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile;
- f) abbiano fatto parte della commissione esaminatrice nel concorso precedente.

Qualora in servizio presso la **magistratura ordinaria, non potranno partecipare** i magistrati che:

- g) svolgono funzioni direttive o semidirettive oppure sono titolari di funzioni di coordinamento di sezioni, pool o gruppi, comunque denominati, istituiti presso gli uffici giudiziari in cui prestano servizio;
- h) provengono da uffici giudiziari che presentano una scopertura di organico, alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, superiore al 20%, fatta salva autonoma valutazione per gli uffici di legittimità;
- i) svolgono la loro attività in uffici nei quali sono in corso applicazioni extradistrettuali, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV (*"Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto"*) del titolo VI (artt. 131 e 132) della circolare CSM recante *"Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative"* (delibera CSM in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022) e di quelle di cui al titolo IX (*"Applicazioni presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea"*) della medesima circolare;

- j)* sono impegnati in qualunque applicazione endodistrettuale con durata residua – alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità - pari o superiore a due mesi o in qualunque applicazione extradistrettuale;
- k)* sono impegnati in procedimenti, processi o affari di particolare complessità e delicatezza tali che il loro allontanamento possa pregiudicarne gravemente la trattazione, ovvero ritardarne in maniera rilevante la definizione;
- l)* svolgono funzioni di referente per la formazione decentrata o di referente distrettuale per l'innovazione (RID) o di magistrato di riferimento per l'innovazione (MAGRIF) o di componente della S.T.O.;
- m)* svolgono funzioni di componente di Consigli Giudiziari o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione;
- n)* sono attualmente componenti dei comitati direttivi delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali o hanno svolto nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, incarichi di docente o di tutor nelle Scuole di Specializzazione per le professioni legali;
- o)* hanno in corso procedimenti disciplinari ovvero nei cui confronti è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 comma 2 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511;
- p)* non hanno svolto almeno tre anni continuativi di funzione nella sede giudiziaria di appartenenza alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, triennio computato dalla presa di possesso effettiva dell'ufficio, ovvero sono stati assegnati a sedi dichiarate a copertura urgente nell'ultimo bando di reclutamento;
- q)* sono collocati fuori ruolo;
- r)* hanno trascorso fuori ruolo un periodo pari o superiore a cinque anni negli ultimi dieci.

I magistrati ordinari aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'assenza di tali impedimenti (***Allegato n. 1***). Inoltre, **l'assenza dell'impedimento di cui alla lettera J) deve essere confermata da espressa dichiarazione del dirigente dell'ufficio** ove il magistrato ordinario presta servizio.

Laddove il dirigente non confermi l'esclusione dell'impedimento di cui alla già menzionata lettera J) dovrà darne espressa motivazione (***Allegato n. 2***).

Per tutti gli aspiranti, saranno oggetto di valutazione i fatti emergenti da eventuali decisioni disciplinari. Si terrà conto, inoltre, della provenienza degli stessi da uffici in cui prestano servizio magistrati già impegnati nelle procedure concorsuali in corso.

L'esigenza di contenere la nomina di magistrati dello stesso ufficio comporta la necessità di individuare due magistrati per gli uffici aventi competenza nazionale (a titolo esemplificativo: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, TAR Lazio, Sezione centrale di appello Corte dei Conti), ed un solo magistrato per gli altri uffici.

Per i magistrati ordinari provenienti dagli uffici metropolitani (Roma, Napoli e Milano), e da quelli di grandi dimensioni (Torino, Palermo, Genova, Bari, Bologna, Salerno, Firenze, Venezia, S. Maria Capua Vetere, Catania) il limite massimo è rispettivamente di quattro e di due magistrati.

- Tra gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti ed in relazione ai quali non sussistono cause di esclusione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvederà a nominare, mediante sorteggio, secondo l'ordine di estrazione:

- a. venti magistrati quali componenti titolari della commissione;
- b. venti magistrati per la eventuale sostituzione dei componenti titolari.

Costituisce criterio di preferenza per la nomina dei componenti, l'appartenenza alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., con la conseguenza che, ove ve ne siano idonei, si procederà come segue:

- a. Laddove i magistrati idonei appartenenti alla giurisdizione tributaria siano in numero pari o inferiore a venti, gli stessi saranno tutti nominati componenti titolari.
I restanti magistrati idonei, non appartenenti alla giurisdizione tributaria, saranno sorteggiati per la nomina quali componenti supplenti.
- b. Qualora il numero dei magistrati idonei appartenenti alla giurisdizione tributaria sia inferiore a quaranta ma superiore a venti, si procederà al sorteggio tra gli stessi per la nomina di venti componenti titolari, ed i successivi componenti supplenti secondo l'ordine di estrazione.
La restante quota sarà sorteggiata fra tutti gli altri magistrati aspiranti idonei.
- c. Qualora il numero dei magistrati idonei appartenenti alla giurisdizione tributaria sia inferiore a venti, si procederà ad estrarre la quota restante di titolari e di supplenti fra tutti gli altri magistrati idonei, e alla nomina secondo l'ordine di estrazione.

Qualora si proceda al sorteggio si terrà conto dell'area territoriale di provenienza del candidato - (Nord, Centro, Sud) - individuata in base alla collocazione geografica dell'Ufficio di appartenenza nella magistratura di provenienza. Gli uffici di competenza nazionale verranno inseriti nell'area centro. Si procederà quindi all'estrazione iniziando dall'area da cui proviene il numero maggiore di candidati.

I componenti supplenti potranno essere chiamati in sostituzione dei titolari qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, seguendo l'ordine di estrazione nel sorteggio.

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne, riservando al genere meno rappresentato, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti della commissione di concorso nel suo complesso.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nominerà d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dalle funzioni.

Alla nomina secondo detti criteri si provvederà nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, il Consiglio della Magistratura Militare, tramite i dirigenti degli Uffici, i Presidenti ed i Direttori delle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, sono invitati a trasmettere il presente interpello a tutti i magistrati in servizio, nonché ai magistrati a riposo da non più di due anni.

A V V E R T E N Z E

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo PEC, che si intende obbligatorio, fornito nella dichiarazione di disponibilità.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Ufficio Concorsi - PEC: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it .

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della dichiarazione o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella dichiarazione, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

A V V I S A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "*PUBBLICITÀ LEGALE*" e nella sezione "*CONCORSI*".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. n. 1304/2018 e ss.mm.ii. e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "*REGOLAMENTI*". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "*OPERAZIONE TRASPARENZA*".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati;
- Al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al Consiglio della

Magistratura Militare, ai Presidenti ed ai Direttori delle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

La Presidente
Firmatario1

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
ROMA

ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it

**DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO
PER ESAMI A N. 180 POSTI DI MAGISTRATO TRIBUTARIO
INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL
01.07.2026– GURI - IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 51 DEL 07.07.2026**

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____

Residenza (campo obbligatorio)

Città _____ (Provincia) _____

Via/Strada/Piazza _____ CAP _____

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Città _____ (Provincia) _____

Via/Strada/Piazza _____ CAP _____

E-mail _____ (campo obbligatorio)

PEC _____ (campo obbligatorio)

Tel: _____

- ☐ Magistrato (tributario - ordinario – amministrativo-contabile-militare) attualmente in servizio presso

_____ con funzioni di _____ anzianità

di servizio pari a n. anni _____ mesi _____ giorni _____

(dichiarazione obbligatoria)

ovvero:

- ☐ Magistrato (tributario - ordinario-amministrativo-contabile-militare) in quiescenza dal _____

(dichiarazione obbligatoria se ricorre la fattispecie)

Ultimo incarico ricoperto _____ dal _____ al _____

- ☐ Appartenente alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di I/II grado di _____, titolare di incarico di _____

- Vista la delibera del Consiglio Presidenza della Giustizia Tributaria n. 917 del 21.07.2026 relativa all'interpello per la nomina dei **componenti della commissione del concorso per esami a n. 180 posti di magistrato tributario** indetto con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Tributaria del 01.07.2026 – GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 51 del 07.07.2026

DICHIARA¹

- ☐ La propria disponibilità ad essere nominato componente della Commissione del concorso per esami a n. 180 posti di magistrato tributario indetto con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Tributaria del 01.07.2026 – GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 51 del 07.07.2026;
- ☐ **di non versare in alcuna delle situazioni integranti le cause di esclusione dal predetto interpello, ovvero:**
- ☐ di NON ESSERE STATO condannato con sentenza definitiva per delitto non colposo;
- ☐ di NON AVERE pendenti nei propri confronti procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sia stata emessa misura cautelare personale o reale, ovvero nei confronti dei quali sia stata esercitata l'azione penale;
- ☐ di NON AVERE in corso procedimenti disciplinari nell'ordinamento giurisdizionale tributario e/o in quello ordinario, amministrativo, militare, contabile, di appartenenza²;
- ☐ di NON ESSERE STATO destinatario di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, nell'ordinamento giurisdizionale tributario e/o in quello ordinario, amministrativo, militare, contabile, di appartenenza³;
- ☐ di NON AVERE PRESTATO, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile,

¹ È necessario contrassegnare ogni singola casella al fine di rendere le dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione.

² I magistrati in quiescenza compileranno la dichiarazione se ed in quanto compatibile.

³ I magistrati in quiescenza compileranno la dichiarazione se ed in quanto compatibile.

nei dieci anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità;

- ☐ di NON AVERE FATTO PARTE della commissione esaminatrice nel concorso precedente

(Le seguenti dichiarazioni sono obbligatorie solo se magistrati ordinari in servizio)

- ☐ di NON SVOLGERE funzioni direttive o semidirettive
OPPURE
- ☐ di NON ESSERE titolare di funzioni di coordinamento di sezioni, pool o gruppi, comunque denominati, istituiti presso gli uffici giudiziari in cui presta servizio;
- ☐ di NON provenire da Uffici Giudiziari che presentano una scopertura di organico, alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità superiore al 20%, fatta salva autonoma valutazione per gli uffici di legittimità;
- ☐ di NON SVOLGERE la propria attività in uffici nei quali sono in corso applicazioni extradistrettuali, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV (*“Applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento in altro distretto”*) del titolo VI (artt. 131 e 132) della circolare recante *“Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”* (delibera in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022) e di quelle di cui al titolo IX (*“Applicazioni presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea”*) della medesima circolare;
- ☐ di NON ESSERE impegnato in qualunque applicazione endodistrettuale con durata residua - alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità - pari o superiore a due mesi o in qualunque applicazione extradistrettuale;
- ☐ di NON ESSERE impegnato in procedimenti, processi o affari di particolare complessità e delicatezza tali che il proprio allontanamento possa pregiudicarne gravemente la trattazione, ovvero ritardarne in maniera rilevante la definizione;
- ☐ di NON SVOLGERE funzioni di referente per la formazione decentrata o di referente distrettuale per l’innovazione (RID) o di magistrato di riferimento per l’innovazione (MAGRIF) o di componente della S.T.O.;
- ☐ di NON SVOLGERE funzioni di componente di Consigli Giudiziari o del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione;
- ☐ di NON ESSERE attualmente componente dei comitati direttivi delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali o non avere svolto nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, incarichi di docente o di tutor nelle Scuole di Specializzazione per le professioni legali;
- ☐ di NON AVERE in corso procedimenti disciplinari ovvero nei propri confronti non è stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 comma 2 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511;
- ☐ di AVERE svolto almeno tre anni continuativi di funzione nella sede giudiziaria di appartenenza alla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità,

triennio computato dalla presa di possesso effettiva dell'ufficio, ovvero NON ESSERE STATO assegnato a sedi dichiarate a copertura urgente nell'ultimo bando di reclutamento;

- ☐ di NON ESSERE collocato fuori ruolo;
- ☐ di NON AVERE trascorso fuori ruolo un periodo pari o superiore a cinque anni negli ultimi dieci.
- ☐ per quanto a sua conoscenza, di non versare in alcuna situazione di incompatibilità nei confronti dei candidati al concorso ⁴.
- ☐ **ESPRIME** il consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
- ☐ **ALLEGA i seguenti documenti (dichiarazione eventuale):**

"Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria informa che i dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati, in qualità di articolazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Titolare del trattamento), esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al procedimento in corso. Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa è consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo: [\[https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/Informativa%20Generale%20sul%20Trattamento%20dei%20Dati%20Personal%20rev%203.pdf\]](https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/Informativa%20Generale%20sul%20Trattamento%20dei%20Dati%20Personal%20rev%203.pdf)"

SOTTOSCRIVE

la presente dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, assumendosene la responsabilità anche penale ivi prevista.

(Luogo e data)

(FIRMA)

Allega fotocopia del documento d'identità ovvero, in alternativa, procede alla firma digitale in formato PADES.

⁴ Tali situazioni ricorrono nelle ipotesi indicati dall'art. 51 del codice di procedura civile.

(Per il dirigente dell'ufficio)

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____

- Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 917 del 21.07.2026 relativa all'interpello per la nomina dei **componenti della commissione del concorso per esami a n. 180 posti di magistrato tributario** indetto con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Tributaria del 01.07.2026 – GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 51 del 07.07.2026;

- Preso atto delle cause di esclusione dall'interpello

DICHIARA¹

- ☐ che il dott./la dott.ssa _____ **non è impegnato/a** in procedimenti, processi o affari di particolare complessità e delicatezza tali che l'allontanamento possa pregiudicarne gravemente la trattazione, ovvero ritardarne in maniera rilevante la definizione;

oppure

- ☐ che il dott./la dott.ssa _____ **è impegnato/a** in procedimenti, processi o affari di particolare complessità e delicatezza tali che l'allontanamento possa pregiudicarne gravemente la trattazione, ovvero ritardarne in maniera rilevante la definizione;

per i seguenti motivi:

(Luogo e data)

(FIRMA)

Allega fotocopia del documento d'identità ovvero, in alternativa, procede alla firma digitale in formato PADES.

¹ Barrare la casella relativa all'ipotesi sussistente nel caso concreto, oppure cancellare l'ipotesi non sussistente nella specie.